

vendosi aumentare il tasso al 6% ed essendo già abbastanza lungo il periodo di ammortamento vigente, l'alleviamento annuo che ne deriverebbe all'Ente sarebbe inferiore, e talvolta anche notevolmente, al beneficio derivante dalla sospensione del pagamento della sesta bimestralità)

c) quando l'Ente locale rifiuta la proposta dell'Istituto relativa all'operazione di prolungamento con aumento di saggio, per il maggiore aggravio che verrebbe ad assumersi l'Ente stesso, nonostante l'alleviamento annuo del bilancio, a causa dell'aumento del saggio per tutta la nuova durata del mutuo.

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ha ritenuto, ove si renda necessaria la concessione relativa alla sospensione del pagamento della sesta bimestralità, di applicare le seguenti condizioni:

1°) ammortamento dal 1° gennaio 1943 delle tre bimestralità sospese coi relativi interessi contrattuali in anni cinque, o, al massimo, nello stesso periodo della residua durata del mutuo;

2°) mantenimento del saggio d'interesse originario per quei mutui concessi al saggio del 6% od a tasso superiore; aumento del saggio d'interesse al 6% per i mutui concessi a tasso inferiore. Ove di tratti di più mutui concessi allo stesso Ente, tasso d'interesse risultante dalla media ponderata dai singoli tassi, dopo aver portato al 6% i tassi di interesse eventualmente inferiori;

3°) garanzia: sovrimposta fondiaria comunale e provinciale. Per i Comuni, in caso di insufficienza di sovrimposta, imposte di consumo;

4°) diritto di commissione dell'uno per cento una volta tanto sul complessivo debito da ammortizzare;

